

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA ULSS N.1-DOLOMITI E SOCIETA' NUOVA SCS DI BELLUNO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DI SEMIRESIDENZIALITÀ A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ CON DIAGNOSI DI DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO DENOMINATO CON-TATTO DELL'UNITÀ DI OFFERTA PERCORSI DI AUTISMO. PERIODO 01.01.2024-30.06.2025.

Riferimenti DGR 739/2015, Decreto Regionale 332/2015, DGR 912/2022, Deliberazione AULSS n. 1-Dolomiti n. _____ del _____

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1- Dolomiti (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Belluno Via Feltre, n. 57, p.iva/c.f. 00300650256, nella persona del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, Dott. Giampaolo Pecere, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delega del Commissario dell'Azienda ULSS n. 1- Dolomiti, Dott. Giuseppe Dal Ben, deliberazione n. _____ del _____

e

il Soggetto privato Società Nuova Soc. Coop. Soc. Onlus (di seguito Soggetto Gestore), titolare dell'Unità di Offerta ex DGR 739/2015 denominata "Percorsi di Autismo", con sede legale a Belluno via Lungardo, n. 77 p.iva/c.f. 00700600257 nella persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Federico Bristot, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

PREMESSO CHE

- La Regione del Veneto con DGR 739/2015 e successivo Decreto Regionale 332/2015 ha individuato le modalità di finanziamento e di realizzazione dei progetti di sperimentazione in materia di semiresidenzialità per persone con disabilità, assegnando alle Aziende ULSS il compito di avviare i progetti sulla base delle indicazioni fornite nei provvedimenti sopra citati.

- La Regione del Veneto ha approvato il progetto denominato "Percorsi di Autismo" presentato in collaborazione tra ex Azienda AULSS n. 1-Belluno e Società Nuova scs di Belluno nell'ambito della valutazione di idoneità approvata con Decreto Regionale 332/2015.

- La Regione Veneto, negli anni, attraverso le delibere di riparto del Fondo Non Autosufficienza (dgr n. 2040 del 28.12.2018, dgr n. 1759 del 29.11.2019, dgr n. 1664 del 01.12.2020 e dgr n.1608 del 19.11.2021) ha richiamato, con riferimento agli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale, la priorità degli interventi di riqualificazione dell'assistenza alle persone con disabilità in regime semiresidenziale da attuarsi anche attraverso la prosecuzione dei progetti di cui alla DGR n. 739 del 2015 confermando di fatto la prosecuzione della sperimentazione avviata con la medesima DGR.

- La Regione Veneto con DGR 912/2022 di aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza per l'area della disabilità ha incluso gli interventi orientati all'occupabilità e allo sviluppo di progetti esterni al Centro Diurno attivati ai sensi della DGR 739/2015 tra le Unità di Offerta attive nel sistema della semiresidenzialità coordinate con l'art. 34 comma 3 lettera b) del DPCM del 12 gennaio 2017 (definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza).

- La Regione Veneto con DGR 1728 del 30.12.2022 di programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS e agli Ambiti Territoriali delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza anni 2022-2023-2024 ha confermato, all'interno della linea C. Assistenza in regime semiresidenziale a favore di persone con disabilità, "la prosecuzione dei progetti ex DGR n. 739/2015 in un'ottica di consolidamento riconducibile a quanto previsto dall'art. 34, co. 3, lettera b) del menzionato DPCM 12 gennaio 2017 per valorizzare un sistema di interventi dinamico capace di sviluppare una pluralità di modelli di servizio e setting abilitativi finalizzati a sostenere progetti personalizzati che si evolvono durante il percorso di vita".

- Il Decreto della Regione Veneto n. 332/2015 stabilisce che: "ai sensi della DGR 739/2015 le Aziende ULSS con sufficiente disponibilità economica residua o mediante l'impiego di eventuali risorse residuali nel Fondo regionale per la Non Autosufficienza, potranno individuare e selezionare ulteriori progetti sino alla conclusione del periodo di sperimentazione, purché rispondenti alle indicazioni sopra menzionate. Per ragioni di economicità amministrativa l'attivazione dei progetti stessi potrà avvenire da parte delle Aziende interessate previa comunicazione all'Area Sanità e Sociale, i cui competenti uffici provvederanno a generare il codice UDO ed organizzare l'attività di monitoraggio".

- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurino l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale.

- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile.

- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti.

- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.

- la tariffa comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia.

- Con deliberazione n. 39 del 24.01.2022 l'Azienda ULSS, valutata l'opportunità di togliersi dalla co-titolarità con Società Nuova Soc. Coop. Soc. Onlus per l'Unità di Offerta "Percorsi di Autismo" e avvalendosi di quanto disposto dalla DDR 332/2015 in merito al ruolo delle Aziende ULSS nell'individuazione e autorizzazione di progetti ai sensi della DGRV 739/2015, ha riconosciuto al Progetto denominato "Con-Tatto", presentato dalla medesima Cooperativa, il possesso dei requisiti di cui alla DGRV 739/2015 e DDR 332/2015 nonché la sua continuità rispetto alla progettualità già condivisa e autorizzata dalla Regione Veneto.

- L'Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, informato delle decisioni assunte dall'Azienda ULSS, in data 28.02.2022 comunica di aver mantenuto la U.D.O. "Percorsi di Autismo" togliendo il nominativo dell'Azienda ULSS dalla scheda del Servizio che resta quindi esclusivamente in capo alla Cooperativa Società Nuova SCS di Belluno.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 -Oggetto

L'Azienda ULSS si avvale dell'Unità di Offerta "Percorsi di Autismo" del soggetto privato Società Nuova scs di Belluno per l'erogazione, tramite il Progetto denominato "Con-Tatto" di prestazioni di assistenza socio-sanitarie semiresidenziali finalizzate a migliorare le abilità e le competenze in ambito socio-relazionale e lavorativo di ragazzi nella fascia d'età che va dalla preadolescenza-adolescenza all'età adulta con disabilità e diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, ma con buon funzionamento cognitivo nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto Gestore

Il Soggetto Gestore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale.
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di progetti sperimentali di semiresidenzialità a favore di persone con disabilità ai sensi della DGR 739/2015, del DDR 332/2015 e della DGR 912/2022
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS della Regione del Veneto e del Ministero competente
 - pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio sociale annuale con caratteristiche di completezza e facile accessibilità da parte degli utenti, in ottemperanza di quanto disposto dal Dlgs n. 117/2017, dalle linee guide per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019 e dalle indicazioni fornite dall'ANAC con Delibera n. 21 del 12 gennaio 2022.

Articolo 3- Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto Gestore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale aventi riflessi sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto Gestore.

L'Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.

Articolo 4 – Modalità di gestione

1) Le attività hanno sede in via Caffi n 87 a Belluno nella giornata del venerdì e presso le sedi delle aziende agricole ospitanti per il mercoledì.

Gli spazi sono adeguatamente strutturati come richiesto dalla normativa di settore anche per accogliere Persone affette da disturbo dello spettro autistico.

2) Il presente Accordo impegna l'Azienda ULSS 1 alla copertura economica dei soli posti occupati da persone con disabilità il cui inserimento sia stato autorizzato dall'Azienda ULSS stessa.

Nell'anno 2024 si prevede l'inserimento di n. 10 persone per complessive n. 598 giornate di presenza; eventuali aumenti sia nel corso dell'anno che per gli anni successivi saranno valutati sulla base del bisogno rilevato, delle capacità organizzative dell'Unità di Offerta e con riferimento alle risorse economiche disponibili.

3) Ai sensi della DGR 739/2015 il Soggetto Gestore garantisce l'apertura della Unità di Offerta per n. 47 settimane/anno, e si impegna a predisporre un calendario del servizio, comprensivo dell'orario di apertura settimanale, condiviso con le famiglie e trasmesso tassativamente all'Azienda ULSS entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie durante l'anno dovranno essere preventivamente comunicate all'Azienda ULSS.

4) Vista la particolarità del tipo di utenza e la finalità del progetto "Con-Tatto", il Soggetto Gestore realizza le azioni previste dal progetto tramite una serie di attività e proposte all'interno della provincia avvalendosi sia della sede, di sua proprietà, che presso la sede di aziende locali, partner del progetto, per rispondere all'esigenza di coinvolgere gli utenti in attività occupazionali e propedeutiche all'avvicinamento al lavoro in linea con le direttive della DGRV 739/2015.

5) L'Unità di Offerta è aperta e funzionante per l'utenza per n. 2 giorni la settimana, nella giornata di mercoledì e venerdì, con orario giornaliero minimo di 3 ore il mercoledì e 4 ore il venerdì.

6) Il Soggetto Gestore garantisce la registrazione quotidiana delle presenze/assenze delle persone ammesse alla frequenza, tramite l'utilizzo del sistema gestionale Atl@nte secondo le indicazioni delle UU.OO.SS. Disabilità dell'Azienda ULSS.

7) Il Soggetto Gestore produce un progetto di gestione, di durata pari a quella del presente Accordo contrattuale, che esponga il contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni previste nella realizzazione del Progetto in conformità a quanto previsto dalla DGR 739/2015, dal DDR 332/2015 e dalla DGR 912/2022 ed in osservanza della normativa vigente in materia di tutela della salute delle persone anche al fine del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov- 2 e sue varianti o altri eventuali eventi pandemici in ambito dei servizi semiresidenziali.

8) Il Soggetto Gestore garantisce la predisposizione di un progetto annuale personalizzato, sulla base di quanto definito dall'Unità di Valutazione Multi-professionale Distrettuale con relativa compilazione della scheda SVAMD I per la valutazione del bisogno assistenziale (come previsto dalla DGR n.1804/2004), in condivisione con la famiglia e con il servizio socio-sanitario di riferimento. Nel progetto devono essere indicati gli obiettivi, le attività finalizzate al loro conseguimento, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica comprensiva della relativa tempistica.

Ai sensi della DGR 912/2022 nel progetto annuale personalizzato per l'accesso all'Unità di Offerta devono essere previste, sempre in accordo con la famiglia e con l'U.O.S. Disabilità di riferimento, le prestazioni alternative individuali domiciliari o a distanza contemplate dalle DGR n. 445/2020 e DGR n. 595/2020. Tali prestazioni potranno essere autorizzate per le assenze superiori alle 3 settimane purché siano definite in sede di UVMD. Le stesse non potranno essere alternative alla presenza presso l'Unità di Offerta che dovrà mantenere la priorità nel PAI (nota esplicativa a firma del Direttore Regionale Servizi Sociali del 15/12/2022, prot. n. 0578901).

Il Soggetto Gestore deve far pervenire tempestivamente all'Azienda ULSS ogni attivazione e/o chiusura delle prestazioni alternative individuali domiciliari o a distanza previste nel progetto individuale assistenziale.

I singoli progetti individualizzati potranno subire modifiche nel corso della vigenza dell'accordo contrattuale in esito, sia alla evoluzione della diffusione del virus Sars-Cov- 2 e sue varianti e alle possibili conseguenti modifiche dei piani organizzativi, sia per adeguare i singoli progetti ai bisogni assistenziali della persona.

9) Il Soggetto Gestore si impegna a:

- produrre annualmente la relazione di attività realizzate, gli scostamenti dalla programmazione, le criticità rilevate, i risultati raggiunti secondo gli indicatori definiti/concordati nel progetto di gestione, i nuovi progetti attivati; produrre copia dei Progetti Personalizzati e delle loro verifiche;
- dare tempestiva informazione scritta, anche tramite posta elettronica al Referente del caso e all'U.O.S. Disabilità di Belluno dell'assenza della persona con disabilità nel caso di assenze continuative che si prolungano oltre i 30 giorni solari;
- informare tempestivamente l'U.O.S. Disabilità di riferimento riguardo a qualsiasi variazione della situazione personale dell'utente e/o richiesta di variazione della frequenza del progetto personalizzato.
Per ogni variazione è necessario procedere con rivalutazione tramite SVAMD I in sede di UVMD;
- produrre copia dei Progetti Personalizzati e delle loro verifiche;
- presentare a conclusione di ciascun trimestre il resoconto delle ore effettive svolte dal personale impiegato, distinto per figura professionale;
- rendere disponibile, su richiesta, tutta la documentazione in possesso dell'Unità di Offerta relativa a specifici utenti;
- produrre copia e/o riportare le osservazioni/reclami/lamentele formulate dalle famiglie e/o dagli utenti nonché dal Comitato dei Familiari.

- 10) Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare le indicazioni regionali e o dell'Azienda ULSS circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.
- 11) Il Soggetto Gestore garantisce l'alimentazione degli applicativi Atl@nte e del Flusso FAD regionale (DGR n. 1059/2012, DDR n. 220/2015) secondo le modalità impartite dalla Regione e dall'Azienda ULSS e comunque nel rispetto delle tempistiche fornite dalla Regione Veneto.
Per tali incombenze, il Soggetto Gestore è tenuto ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda ULSS.
- 12) Il Soggetto Gestore s'impegna a svolgere il Servizio ricercando, valorizzando e sostenendo l'integrazione sociale, anche attraverso l'attivazione di sinergie nella rete dei servizi e la stretta relazione con le reti, formali e informali, del contesto comunitario.
- 13) Il Soggetto Gestore garantisce standard di personale per le attività educative assistenziali così come indicato dalla DGR 739/2015 e DDR 332/2015.
- 14) Il Soggetto Gestore deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza e assumere inoltre tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro operati d'intesa con l'ente affidante, per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il Soggetto Gestore adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi e a evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
- 15) Il Soggetto Gestore s'impegna inoltre a prevedere la presenza di un Coordinatore responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli utenti. Il Coordinatore inoltre rappresenta l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari delle persone fruitrici del servizio e per i servizi sociali e sanitari, titolari della presa in carico, riguardo ai servizi forniti.
- 16) Il Soggetto Gestore deve garantire all'interno dell'Unità di Offerta personale qualificato per la gestione delle Persone affette da disturbo dello spettro autistico, assicurando un'adeguata formazione iniziale e continua a tutto personale assistenziale ed educativo ivi inserito.
- 17) Il Soggetto Gestore s'impegna a integrare il presente accordo e il progetto di gestione, di cui al precedente punto 7), con altri strumenti gestionali quali la specifica relativa agli indicatori e strumenti di verifica della gestione.
- 18) Il Soggetto Gestore garantisce verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario, collaborando con l'Azienda ULSS e con gli altri enti preposti.
- 19) Il Soggetto Gestore anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto degli impegni assunti con il presente accordo.
- 20) Il Soggetto Gestore s'impegna ad assumersi le conseguenti responsabilità e oneri nei confronti dell'ente affidante e di terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività oggetto del presente accordo.

Articolo 5 – Ruolo dell'Azienda ULSS

- 1) Nell'ambito dei propri compiti di verifica e monitoraggio di quanto sottoscritto nel presente accordo contrattuale, il personale dell'Azienda ULSS, munito di distintivo aziendale di riconoscimento, può accedere ai locali dell'Unità di Offerta ed assumere informazioni dirette dal Coordinatore del servizio, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che l'Unità di Offerta è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.
Nel caso di visite e sopralluoghi con o senza preavviso, il personale ispettivo dell'Azienda ULSS avrà cura di rispettare il tempo necessario affinché il personale dell'Unità di Offerta sia nelle effettive condizioni di essere presente al sopralluogo o di rispondere ad eventuali domande.
In generale, i sopralluoghi dovranno svolgersi secondo le misure di sicurezza previste dal D.V.R. del Soggetto Gestore, che le comunicherà al personale dell'Azienda ULSS presente nell'Unità di Offerta.
- 2) L'Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
- 3) L'Azienda ULSS, a seguito di assenze prolungate o ripetute oltre 30 giorni solari e per le quali non siano state attivate le progettualità di cui al punto 8) dell'art.4, si riserva la facoltà di sospendere o rimodulare, in condivisione con la famiglia, il progetto individuale in relazione all'utilizzo effettivo del servizio.

4) L'Azienda ULSS per promuovere una maggiore integrazione tra Servizi dell'Azienda, medesima e il personale del Soggetto Gestore, consente la partecipazione del personale alle iniziative formative dell'area della disabilità, secondo specifici accordi in relazione alle tipologie di evento formativo.

5) L'Azienda ULSS garantisce il collegamento dell'Unità di Offerta al Sistema Informativo Aziendale Atl@nte e all'applicativo Arcipelago del Flusso FAD regionale. Il Soggetto Gestore garantisce l'alimentazione del Sistema Atl@nte relativamente alla rendicontazione delle presenze degli utenti, nonché garantisce la collaborazione nell'implementazione del Sistema circa i Progetti Personalizzati di frequenza e l'inserimento delle prestazioni rese all'utenza nei modi concordati.

6) L'Azienda ULSS interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante affidamento a terzi del servizio in questione, con spese a carico del Soggetto Gestore.

Articolo 6- Referenti

1) L'Azienda ULSS individua quale suo referente per l'esecuzione del presente accordo il Responsabile dell'U.O.S. Disabilità del Distretto di Belluno.

2) Per l'esecuzione dell'Accordo è facoltà del Responsabile dell'U.O.S. Disabilità di Belluno avvalersi di altri operatori di area sanitaria, sociale e amministrativa per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto degli impegni assunti nel presente accordo.

3) Il Soggetto Gestore nomina nella persona Direttore della Cooperativa, Sig. Tomaso Zampieri, il Responsabile tecnico per l'applicazione del presente Accordo Contrattuale e nella persona del Coordinatore del Servizio il referente per la qualità e l'organizzazione del servizio medesimo, secondo la declinazione di cui all'art. 4 punto 15).

Articolo 7 - Procedure di accoglienza

1) L'accoglienza degli utenti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per l'area della disabilità nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza, con riferimento alla normativa regionale in materia.

2) Possono accedere al Servizio persone con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3, di entrambi i sessi che abbiano assolto l'obbligo scolastico di età compresa tra i 16-25 anni, salvo eccezioni particolari valutate in sede di UVMD.

3) Normalmente allo scopo di raccogliere maggiori informazioni relative al "funzionamento" della persona candidata all'accesso, il progetto prevede l'affidamento della persona al Soggetto Gestore per un breve periodo di osservazione (non superiore a mesi 3).

Successivamente al periodo di osservazione il Progetto personalizzato dovrà essere dettagliato, congiuntamente dagli operatori incaricati dai Servizi e dal Soggetto Gestore, definendo obiettivi specifici e indicatori d'esito.

Le presenze/assenze durante il periodo di osservazione vanno regolarmente registrate nel sistema Atl@nte e rendicontate al fine della successiva liquidazione.

4) I servizi dell'U.O.S. Disabilità di riferimento territoriale possono chiedere la disponibilità del Soggetto Gestore ad ospitare singoli utenti nell'ambito di una valutazione educativa, allo scopo di effettuare brevi momenti di osservazione, in un contesto finalizzato. Tali esperienze, poiché sono limitate ad un contenuto numero di giornate e normalmente prevedono un'osservazione diretta da parte della figura educativa dei servizi dell'Azienda ULSS, non potranno essere rendicontate ai fini della successiva liquidazione.

Articolo 8 – Sistema tariffario e pagamenti

1) L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate secondo le regole tariffarie previste dalla DGR 739/2015 da intendersi comprensive del regime d'IVA. Con riferimento al grado di autonomia degli utenti che accedono al progetto, alla durata delle attività dei laboratori, che non superano le 5 ore giornaliere per utente, allo standard di personale impiegato, differenziato tra i profili professionali di Educatore Professionale e Operatore Socio-Sanitario, si individuano le seguenti condizioni economiche:

- una quota giornaliera di presenza di EURO 30,00 ripartita in EURO 21,00 a carico del Bilancio Sanitario (FNA) e EURO 9,00 a carico del Bilancio Sociale (LEA art. 34 comma 3 lettera b) del DPCM 2017);

- riconoscimento per le giornate di "assenza", rispetto alle frequenze programmate in sede di UVMD e rilevate nel sistema informativo Atl@nte, delle rimodulazioni previste dalla DGRV n. 740/2015 per i Centri Diurni Disabili in analogia ai servizi in regime di semiresidenzialità disabili al fine del mantenimento dello standard di personale previsto per l'erogazione delle prestazioni individuate dal Progetto Con-Tatto.

2) L'attivazione di modalità di erogazione delle prestazioni alternative (art. 4 punto 8) al progetto di frequenza presso la sede dell'Unità di Offerta, caricato in Atl@nte, non darà luogo a variazione del progetto di frequenza della persona al servizio semiresidenziale, eventuali giornate previste dal progetto di frequenza in sede non coperte da prestazioni alternative verranno riconosciute con le rimodulazioni individuate dalla DGR 740/2015 per le assenze.

Qualora le modalità progettuali alternative inferiori, come numero di giornate settimanali, al progetto caricato in Atl@nte siano attivate da più di 30 giorni solari, l'U.O.S. Disabilità competente può valutare l'opportunità di ridiscutere la frequenza del progetto ed eventualmente aggiornare il progetto di frequenza in Atl@nte tramite decisione in UVMD.

3) Qualsiasi variazione della situazione personale dell'utente e/o richiesta di variazione devono essere tempestivamente comunicate all'U.O.S. Disabilità di Belluno. Per ogni variazione è necessario procedere con rivalutazione tramite SVAMD in sede di UVMD.

4) Al fine della liquidazione delle fatture il Soggetto Gestore dovrà inviare un prospetto in formato excel, concordato tra le parti, con la registrazione mensile delle presenze/assenze degli utenti certificate dal Coordinatore del servizio semiresidenziale e conforme a quanto inserito nel Sistema gestionale Atl@nte. Solo per le progettualità attive nel mese di riferimento e alternative alla presenza in sede dovrà pervenire anche un report qualitativo con indicazione delle attività erogate. La non conformità delle fatture al prospetto in excel e al report qualitativo di cui sopra comporterà la sospensione dei termini di pagamento.

5) L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

6) L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto Gestore entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 9 – Modalità di Fatturazione

Il Soggetto Gestore si impegna a:

1) Emettere mensilmente all'Azienda ULSS n. 2 fatture distinte in forma elettronica, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente e secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8, una con la valorizzazione delle quote di rilievo sanitario e una con la valorizzazione delle quote di rilievo sociale così come definite nella DGR 912/2022, in applicazione del LEA ex art. 34 del DPCM 2017, e riferite ai progetti delle persone in carico nel mese di competenza e distinte per ambito distrettuale di provenienza delle persone.

2) Ad applicare la normativa definita dal Ministero dell'Economia e Finanza in materia di acquisto di servizi e loro esecuzione verso le aziende del Servizio Sanitario Nazionale altresì in relazione al Nodo Smistamento Ordine NSO.

Le informazioni relative agli estremi identificativi degli ordini di acquisto verranno annualmente fornite dagli uffici preposti dell'Azienda ULSS per ognuno degli esercizi finanziari interessati dal presente Accordo contrattuale.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda ULSS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni rilevate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

Articolo 10 – Misure di sicurezza

Il Soggetto Gestore si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente relativa alla tutela della salute delle persone frequentanti il servizio semiresidenziale anche con riferimento al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 o sue varianti o in caso di eventuale futura emergenza sanitaria. Lo stesso obbligo è esteso anche per l'erogazione di prestazioni alternative e domiciliari.

Articolo 11- Tutela dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo contrattuale, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali secondo le disposizioni vigenti in materia.

Prendono atto della vigente normativa in tema di privacy e di trattamento dei dati secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione di tutte le prescritte misure di sicurezza obbligatorie per il trattamento dei dati personali e sensibili.

Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea e/o elettronica ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati dal responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 12- Codice di comportamento Azienda ULSS

Premesso che il Soggetto accreditato adotta un Codice Etico già allineato ai principi dei codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, esso si impegna comunque ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 591 del 31/05/2022, documento che dovrà essere disponibile presso l'Unità di Offerta, in quanto gli effetti si estendono ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione.

A tal fine "Il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti" approvato con deliberazione n. 591 del 31/05/2022 è pubblicato e, pertanto, visionabile e scaricabile direttamente dal sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.aulss1.veneto.it/bandi/codice-comportamento-dipendenti-azienda-ulss-n-1-dolomiti/>

L'accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS, possono costituire motivo di risoluzione dell'accordo contrattuale.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Soggetto Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla Legge n°136 del 13/08/2010, come integrata dal Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010 e dalla delibera dell'ANAC n. 371 del 27/07/2022.

Ai fini di quanto sopra l'Azienda ULSS ha provveduto a staccare apposito **SMART CIG** _____ che dovrà identificare ogni flusso finanziario legato al presente accordo contrattuale.

Articolo 14 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01.01.2024 e, con riferimento alla DGR n. 912 del 26/07/2022, avrà scadenza al 30.06.2025

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso del venir meno del possesso dei requisiti ai sensi della DGR 739/2015 e DDR 332/2015.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto Gestore, corre l'obbligo per il medesimo di darne comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 15 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto Gestore previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 16 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 17 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Belluno.

Articolo 18 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 20 – Allegati

Sono allegati al presente atto:

- Progetto di gestione;
- Elenco del personale coinvolto distinto per profilo professionale e con indicazione del titolo di studio posseduto;

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Direttore*
dei Servizi Socio-Sanitari
- Dott. Giampaolo Pecere -

Per il Soggetto privato accreditato
Il Presidente*
Cooperativa Sociale Società Nuova
- Dott. Federico Bristot -

Data

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005